



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2012 N. 31, ESECUTIVA IL 22.10.2012, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, IN PRIMA PUBBLICAZIONE, DAL 12.10.2012 AL 26.10.2012.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, IN SECONDA PUBBLICAZIONE, DAL 23.10.2012 AL 6.11.2012



SOMMARIO:

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	4
Art. 1. Consiglieri comunali.....	4
Art 2 Prima seduta del consiglio — Consigliere anziano .....	4
Art. 3 Primi adempimenti del consiglio .....	4
TITOLO II: GRUPPI CONSILIARI .....	5
Art. 4 Composizione .....	5
Art. 5 Costituzione .....	5
Art. 6 Presa d'atto del Consiglio.....	5
Art. 7 Conferenza dei Capi-gruppo .....	5
TITOLO III: COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
Art. 8 Competenze delle Commissioni Consiliari permanenti.....	6
Art. 9 Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti.....	6
Art. 10 Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.....	6
Art. 11 Partecipazione alle altre commissioni.....	6
Art. 12 Elezione del Presidente della Commissione e sue competenze.....	6
Art. 13 Validità delle sedute delle Commissioni.....	7
Art. 14 Segreteria – Verbalizzazione.....	7
Art. 15 Assegnazione affari.....	7
Art. 16 Indagini conoscitive .....	7
Art. 17 Commissioni speciali o di inchiesta.....	7
Art 18 Sedute delle commissioni .....	7
TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO .....	9
Art. 19 Sede riunioni .....	9
Art. 20 Sessioni.....	9
Art. 21 Convocazione .....	9
Art. 22 Seduta prima convocazione .....	10
Art. 23 Seduta seconda convocazione .....	10
Art. 24 Ordine del giorno.....	10
Art. 25 Sedute — Adempimenti preliminari.....	11
Art. 26 Pubblicità e segretezza delle sedute.....	11
TITOLO V: DISCUSSIONE E VOTAZIONE .....	12
Art. 27 Ordine durante le sedute.....	12
Art. 28 Sanzioni disciplinari.....	12
Art. 29 Tumulto in aula.....	12
Art. 30 Comportamento del pubblico .....	12
Art. 31 Svolgimento interventi.....	12
Art. 32 Durata interventi.....	13
Art. 33 Questioni pregiudiziali e sospensive .....	13
Art. 34 Fatto personale .....	13
Art. 35 Udienze conoscitive .....	14
Art. 36 Dichiarazione di voto.....	14
Art. 37 Verifica numero legale .....	14
Art. 38 votazione .....	14
Art. 39 Irregolarità nella votazione .....	15
Art. 40 Verbalizzazione riunioni .....	15
Art. 41 Diritti dei consiglieri .....	15
Art. 42 Segretario - Incompatibilità.....	15
TITOLO VI: DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI .....	16



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI SERRAVALLE SCRIVIA

Art. 43 Diritto all'informazione dei Consiglieri .....	16
Art. 44 Interrogazioni .....	16
Art. 45 Risposta alle interrogazioni .....	16
Art. 46 Interpellanze.....	17
Art. 47 Svolgimento delle interpellanze.....	17
Art. 48 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.....	17
Art. 49 Mozioni.....	17
Art. 50 Svolgimento delle mozioni.....	17
Art. 51 Emendamenti alle mozioni .....	18
Art. 52 Ordini del giorno riguardanti mozioni.....	18
Art. 53 votazione delle mozioni .....	18
TITOLO VII: PROCEDURE PARTICOLARI .....	19
Art. 54. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori .....	19
Art. 55 Decadenza dalla carica di consigliere comunale.....	19
Art. 56 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione .....	19



## TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### **Art. 1. Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **Art 2 Prima seduta del consiglio — Consigliere anziano**

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali ai sensi delle leggi vigenti per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **Art. 3 Primi adempimenti del consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - \_ esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarazione della ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
  - \_ comunicazione dei componenti della Giunta;
  - \_ discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.



## TITOLO II: GRUPPI CONSILIARI

### **Art. 4 Composizione**

1. Entro cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio ciascun Consigliere è tenuto a dichiarare alla Segreteria del Comune, contestualmente all'elezione del domicilio, di cui all'art. 14, comma 5, dello Statuto comunale, la propria appartenenza ad un gruppo consiliare.
2. I Gruppi consiliari sono costituiti in prima istanza dai consiglieri eletti nella medesima lista, senza le limitazioni di numero di cui al successivo comma.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito, salvo quanto previsto al precedente comma 2, da almeno due Consiglieri.
4. I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non aderiscano ad alcun gruppo, o aderiscano a gruppi che non raggiungono due adesioni, costituiscono un unico gruppo denominato obbligatoriamente "gruppo misto".
5. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

### **Art. 5 Costituzione**

1. Durante la prima seduta di Consiglio e comunque entro i dieci giorni successivi alla stessa, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione e il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.
4. Per il gruppo misto, di cui al comma 4 dell'art. 4, non è prevista la designazione di un capogruppo.
5. I Consiglieri appartenenti al gruppo misto, di cui al comma 4 dell'art. 4, partecipano di diritto alla conferenza dei capigruppo di cui all'art. 7

### **Art. 6 Presa d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

### **Art.7 Conferenza dei Capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capo-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.



### **TITOLO III: COMMISSIONI CONSILIARI**

#### ***Articolo 8 - Competenze delle Commissioni consiliari permanenti***

1. Entro sessanta (60) giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- I Affari generali e istituzionali, organizzazione, bilancio e tributi;
- II Territorio, urbanistica, sviluppo economico patrimonio, ambiente, trasporti e lavori pubblici;
- III Politiche sociali e della salute - Servizi sociali e sanità - Cultura, istruzione e sport.

#### ***Articolo 9 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti***

1. Ogni consigliere può far parte di tutte le commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale/Sindaco non può essere designato a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente.

2. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo.

3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dalla conferenza dei capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.

#### ***Articolo 10 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti***

1. Ciascun gruppo, entro tre (3) giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Sindaco/Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

3. I gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Sindaco/Presidente del Consiglio comunale.

4. Le commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Sindaco/ Presidente del Consiglio comunale.

#### ***Articolo 11 - Partecipazione alle altre commissioni***

1. Ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della commissione tranne quello di voto.

#### ***Articolo 12 - Elezione del Presidente della Commissione e sue competenze***

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.

2. Nella prima seduta la Commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Il candidato che ottiene più voti viene eletto Presidente. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.

3. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale.



### **Articolo 13 - Validità delle sedute delle Commissioni**

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

### **Art. 14 Segreteria - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

### **Art. 15 Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

### **Art. 16 Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

### **Art. 17 Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 11, comma 1 dello Statuto<sup>1</sup>, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e temporanee, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

### **Art 18 Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione,

---

<sup>1</sup> Art. 11, comma 1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI SERRAVALLE SCRIVIA

non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.



## **TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### ***Art. 19 Sede riunioni***

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

### ***Art. 20 Sessioni***

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

### ***Art. 21 Convocazione***

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o tramite e-mail, con avviso di ricevimento all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere comunale, o tramite servizio postale.
2. In caso di consegna cartacea, l'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmesso in modalità informatica all'indirizzo mail comunicato dal Consigliere.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. In caso di trasmissione cartacea, il personale incaricato deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno



24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio informatico dell'Ente almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

### **Art. 22 Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### **Art. 23 Seduta seconda convocazione**

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

### **Art. 24 Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del



giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ***Art. 25 Sedute — Adempimenti preliminari***

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare per iscritto se ha da fare osservazioni o rettifiche.

#### ***Art. 26 Pubblicità e segretezza delle sedute***

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.



## TITOLO V: DISCUSSIONE E VOTAZIONE

### **Art. 27 Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella, sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **Art. 28 Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 29 Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

### **Art. 30 Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo impedisca il proseguimento dei lavori.

### **Art. 31 Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco, dopo l'illustrazione dell'argomento all' o. d. g., concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno,



decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di prenotazione, dandone comunicazione al Sindaco.

### **Art. 32 Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i quindici minuti di norma.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 15 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

### **Art. 33 Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, eccezione fatta per il gruppo misto i cui componenti hanno singolarmente facoltà di intervenire, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### **Ari. 34 Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove



però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

### **Art. 35 Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

### **Art. 36 Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### **Art. 37 Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

### **Art. 38 Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. terminate le votazioni, il Sindaco (in quelle segrete con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori) ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.



### ***Art. 39 Irregolarità nella votazione***

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

### ***Art. 40 Verbalizzazione riunioni***

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco, dal Consigliere Anziano e dal segretario.

### ***Art. 41 Diritti dei consiglieri***

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

### ***Art. 42 Segretario - Incompatibilità***

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.



## TITOLO VI: DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

### **Art. 43 Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone nei casi previsti dalla legge.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45, comma secondo, lettere a), b) e c) della legge 8 giugno 1990, n. 142<sup>2</sup>, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato<sup>3</sup>.

### **Art. 44 Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

### **Art. 45 Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della prima seduta utile successiva. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nei caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

---

<sup>2</sup> Art. 45, comma 2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio.

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

<sup>3</sup> Art. 45, comma 3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.



### **Art. 46 Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde immediatamente nella prima seduta utile.

### **Art. 47 Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

### **Art. 48 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

### **Art. 49 Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

### **Art. 50 Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, eccezione fatta per il gruppo misto i cui componenti hanno singolarmente facoltà di intervenire ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.



**Art. 51 Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

**Art. 52 Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione, ovvero per alzata di mano.

**Art. 53 Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale, o per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.



## TITOLO VII: PROCEDURE PARTICOLARI

### **Art. 54. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. Art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <sup>4</sup>.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### **Art. 55 Decadenza dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dagli artt. da 55 a 70 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

### **Art. 56 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

---

<sup>4</sup> **Art. 52** 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.